

(I lavori iniziano alle ore 14.35 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2477 presentata da Graglia, inerente a "Autorizzazione in deroga dell'abbruciamento in loco delle piante di kiwi colpite dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*"

PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 2477, presentata dal Vicepresidente Graglia, che la illustra in qualità di Consigliere.

GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.

Con la presente interrogazione avanzo una proposta di deroga che viene dai produttori di kiwi, in particolare della provincia di Cuneo, che è la nostra provincia, Assessore.

Noi sappiamo che la coltivazione di kiwi è riconosciuta sia a livello italiano che a livello europeo ed è messa gravemente a rischio dalla diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, una patologia molto aggressiva e difficile da arginare. Le azioni finora adottate risulterebbero essere inefficaci, in quanto la patologia si presenta estremamente virulenta.

Dunque, da una parte abbiamo il divieto della Regione di bruciare, dovuto all'elevata presenza di polveri sottili nell'aria; dall'altra, la normativa vigente prevede che il materiale risultante dagli interventi cesori o dall'estirpazione delle piante malate debba essere distrutto mediante incenerimento o interrimento profondo in loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal settore fitosanitario.

Nello specifico, il Settore fitosanitario regionale ha concesso che il materiale vegetale di risulta possa essere anche destinato alle centrali termiche, con specifiche modalità dopo la trasformazione in cippato. Ma le ditte specializzate non sempre sono disponibili al ritiro dei cascami vegetali dopo che sono stati cippati; né è possibile provvedere all'interrimento profondo.

Riteniamo quindi necessario individuare un sistema efficace per debellare la malattia e intervenire nell'immediato a tutela delle imprese agricole le cui coltivazioni sono a rischio.

A tal riguardo, interroghiamo l'Assessore per sapere se non ritenga opportuno disporre l'autorizzazione in deroga all'abbruciamento in loco delle piante di kiwi colpite da questo batterio.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Graglia.

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.

Passiamo dalla *Zerynthia* allo *Pseudomonas*: si tratta sempre di biodiversità, una positiva, l'altra - lo *Pseudomonas*, il batterio conosciuto come "Batteriosi del kiwi" - un elemento problematico e sicuramente

negativo per le nostre coltivazioni.

Premesso che gli estirpi attuali di impianti di *Actinidia chinensis* - cioè del kiwi - sono prevalentemente conseguenti alla moria fisiologica, che non prevede alcuna necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari e non deriva dal batterio, si fa presente che allo stato attuale il ricorso alla pratica dell'abbruciamento è da considerarsi come strumento residuale in agronomia, sconsigliata per le negative ricadute che ha in ambito ambientale, nonché nella prevenzione degli incendi.

La recente legge regionale n. 15/2018 permette, tuttavia, il ricorso alla pratica dell'abbruciamento dei materiali vegetali su tutto il territorio regionale nei periodi tra il 1° aprile e il 31 ottobre (sette mesi di libertà assoluta per abbruciare anche i residui di potatura o le piante di kiwi estirpate) arco di tempo nel quale è minore il rischio di inneschi di incendio e nel quale viene a cessare il fenomeno dell'inversione termica a causa del mancato ricircolo in atmosfera degli inquinanti di origine antropica (quello che stiamo vedendo in questi giorni soprattutto qui a Torino).

In caso di potatura di impianti affetti da *Pseudomonas*, al fine di evitare la diffusione del patogeno è possibile fare ricorso a pratiche alternativa all'abbruciamento (o temporanee), per poi abbruciare fuori dal periodo di divieto, che sono quelle che ha già richiamato l'interrogante (l'interramento, il cospargere con calce spenta, la copertura con teli impermeabili per il successivo abbruciamento nella finestra di tempo consentita).

Esclusivamente qualora sia in corso una conclamata epidemia da batterio, che deve essere però espressamente appurata dal settore fitosanitario della Regione Piemonte (quindi dev'essere "certificata", diciamo così, dalla Regione Piemonte), si può considerare il ricorso a pratiche alternative di smaltimento quali l'abbruciamento anche nel periodo di divieto, cioè nel periodo invernale.

Al momento, non essendoci fortunatamente casi conclamati epidemiologici, non si ritiene opportuno autorizzare in deroga la pratica dell'abbruciamento in loco delle piante di *Actinidia chinensis* al di fuori del periodo consentito (1° aprile-31 ottobre) dalla legge regionale n. 15/2018.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore.

OMISSIS

(Alle ore 15.40 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.43)